

STATUTO

TERRANIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MEDOLE MN VIA ROMA 53/B

Numero REA: MN - 258068

Codice fiscale: 02499750202

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 5.864 RACCOLTA N. 3.655	
	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA	
	TITOLO 1°	
	DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E REQUISITI DI MUTUALITA'	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa denominata "TERRANIMA	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare	
	negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione	
	presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 2 - Sede Legale e sedi secondarie	
	La cooperativa ha sede in Comune di Medole. Essa potrà isti-	
	tuire una sede amministrativa diversa dalla sede legale e	
	potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie in altre	
	località del territorio italiano.	
	Articolo 3 - Scopo	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferi-	
	mento ai soggetti socialmente svantaggiati. A tal fine eser-	
	cita in via esclusiva una o più attività di interesse genera-	
	le elencate nel comma 1 dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 per il	
	perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristi-	
	che e in particolare si occupa dell'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, tramite lo svolgimento di attività di-	

	verse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - ai	
	sensi dell'art 1 L.381/91 comma b.	
	Articolo 4 - Oggetto Sociale	
	Per il perseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa	
	svolge in via principale:	
	- l'attivita' di inserimento e reinserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b	
	della l. 381/91;	
	- l'attivita' di gestione di strutture e progetti di acco-	
	glienza, protezione e integrazione a favore di migranti, ri-	
	chiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di	
	permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanita-	
	ria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per	
	l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di	
	documenti, certificazioni, titoli di soggiorno;	
	- l'attivita' di progettazione, organizzazione e gestione dei	
	servizi di accoglienza di richiedenti /titolari di protezione	
	umanitaria, nell'ambito di un progetto territoriale aderente	
	al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati	
	(SPRAR).	
	In via secondaria le seguenti attivita':	
	- progettazione e gestione di sportelli di segretariato so-	
	ciale per immigrati, servizi di interpretariato e assevera-	
	mento documenti di cittadini stranieri, interventi di media-	
	zione linguistico, culturale c/o scuole - ASL - Enti Pubblici	

	Prefettura - Questura etc.. , incontri divulgativi in colla-	
	borazioni sia con enti pubblici che con soggetti privati di	
	intercultura, integrazione, valorizzazione delle differenze,	
	sportelli di informazione ed orientamento al servizi per	
	fasce deboli e/o a rischio di esclusione sia c/o enti pubbli-	
	ci che privati e anche presso le proprie sedi, sportelli di	
	consulenza sull'educazione interculturale per scuole e, comu-	
	ni, associazioni - organizzazione di corsi di italiano per	
	stranieri adulti - organizzazione di interventi di alfabetiz-	
	zazione nelle scuole;	
	- la gestione, l'organizzazione e la vendita di oggetti usati	
	di qualsiasi natura;	
	La società non ha finalità speculative ed ha i requisiti per	
	rientrare tra le cooperative a mutualità prevalente, a norma	
	degli articoli dal n. 2512 al n. 2515 del Codice Civile, con	
	il rispetto del principio di parità di trattamento. Essa in-	
	tende far partecipare i soci ai benefici della mutualità e	
	della cooperazione e si propone di svolgere le seguenti atti-	
	vità:	
	- attività di fund-raising, progettazione e co-progettazione	
	in partnerariato;	
	- attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di	
	arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla socia-	
	lizzazione e riabilitazione plico-fisica di soggetti vulnera-	
	bili;	

	- Gestione di ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapi-	
	ci;	
	- gestione di servizi di unità di strada per senza fissa di-	
	mora, vittime della tratta, e simili;	
	- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle	
	condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in	
	Italia che all'estero;	
	- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi	
	connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle	
	persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attra-	
	verso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informa-	
	tive presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche ma-	
	nifestazioni;	
	- ideazione e gestione di bed and breakfast sociale e cultu-	
	rale sia con committenza pubblica che privata;	
	- organizzazione e gestione di lavori di pulizia, igienizza-	
	zione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, de-	
	blattizzazione e ogni altra attività similare nonché manuten-	
	zione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini,	
	complessi commerciali ed industriali sia pubblici che priva-	
	ti;	
	- attività di bidellaggio pubbliche e private;	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e	
	falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e	
	la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante,	

	l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde	
	di canali, la coltivazione di terreni in Italia ed all'estero	
	e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di sere ed	
	impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai fore-	
	stali e di essenze, la costruzione di campi e centri speri-	
	mentali dimostrativi per attività agroforestali;	
	- la realizzazione di opere di forestazione quali la prepara-	
	zione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi ce-	
	dui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura ed il	
	collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie resinose;	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori ed iniziative per	
	la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del	
	territorio;	
	- l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di	
	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende	
	agricole ed in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione	
	minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione	
	e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;	
	- l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di	
	istituzione e manutenzione di parchi pubblici e privati, for-	

	mazione di viali a aiuole, aree destinate a verde pubblico,	
	attrezzate turisticamente, tabellatura e redazione di parchi	
	naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi	
	artificiali destinabili a pesca sportiva, opere di governo e	
	manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spal-	
	cature, formazione di aree di protezione per fori ed altre	
	specie vegetali, impianti di orti botanici;	
	- l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di	
	ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, atti-	
	vità di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti,	
	famiglie, migranti, gruppi organizzati ed associazioni, nel-	
	l'ambito di progetti per [a promozione e la valorizzazione	
	del turismo giovanile, scolastico e sportiva nonché di pro-	
	getti per lo scambio culturale che promuovano i valori della	
	responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra	
	i popoli;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia	
	natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi	
	con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni	
	nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di	
	facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa	
	la movimentazione di merci con carrelli, gru ed attrezzature	
	speciali per il trasporto su scale e gradini;	
	- svolgere attività di bonifica, servizi ed opere cimiteriali	
	nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e	

	complementare;	
	- organizzazione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, ce-	
	lebrazioni funerarie;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività manifatturiere,	
	di Servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inseri-	
	mento lavorativo dei soci svantaggiati;	
	- l'organizzazione e lo svolgimento di attività di editoria,	
	stampa e copisteria, la realizzazione di servizi giornalisti-	
	ci, tipografici e pubblicitari, la realizzazione di applica-	
	zioni informatiche, cinematografiche, audiovisive, televisive,	
	multimediali, l'organizzazione e la realizzazione di con-	
	gressi, spettacoli e manifestazioni in genere e dei servizi	
	ad essi correlati, la realizzazione di corsi di formazione	
	professionale, la commercializzazione e produzione di sistemi	
	informatici e dei suoi componenti, nonché software; gestione	
	di telemarketing ed indagini di mercato;	
	- produzione e commercio stampe su tela ed attività connesse,	
	lavorazione serigrafica, confezionamento, imballaggio, termo-	
	saldatura, cellophanatura, blisteratura, confezionamento in	
	genere;	
	- legatoria, allestimenti quadri, pelletteria e confezioni;	
	- pubblicità e pubbliche affissioni nonché la gestione di	
	servizi pubblici comunali e provinciali;	
	- gestione mailing e banche dati;	
	- pubblicazione libri, riviste e periodici;	

	- archiviazione dati e videoscrittura e trascrizione in brai-	
	lie;	
	- conduzione di agenzie pubblicitarie;	
	- elaborazione elementare di dati contabili;	
	- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere	
	direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che	
	per conto terzi;	
	- la distribuzione con spirito mutualistico dei prodotti del	
	"Commercio equo e solidale" provenienti dai Paesi in via di	
	sviluppo e di altri prodotti di diversa provenienza le cui	
	condizioni di produzione siano state, comunque, eque per i	
	produttori, rispettose dell'ambiente e senza lo sfruttamento	
	da parte di uomini su altri uomini;	
	- vendere in Italia ed all'estero beni prodotti da cooperati-	
	ve, gruppi ed associazioni senza fini di lucro di paesi in	
	via di sviluppo, importandoli direttamente o tramite terzi e	
	curandone la distribuzione sul territorio nazionale ed este-	
	ro;	
	- curare prioritariamente la trattazione, l'acquisto e/o la	
	vendita di beni e servizi prodotti da imprese italiane e dei	
	paesi in via di sviluppo;	
	- sensibilizzare all'acquisto dei beni e servizi predetti	
	quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di	
	sviluppo;	
	- istituire, costruire, acquistare ed affittare magazzini,	

	attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	- vendere prodotti alimentari biologici, detersivi non inquina-	
	nanti, materiali costruiti con carta riciclata; produrre e	
	commercializzare materiale didattico, CD, videotape, riviste	
	culturali, libri e pubblicazioni in genere, esclusi i giorna-	
	li quotidiani;	
	- mettere in relazione operatori economici ed associazioni di	
	produttori di paesi diversi per operatori economici ed asso-	
	ciazioni di produttori di paesi diversi per operazioni di	
	scambio commerciale, o di altre forme di cooperazione econo-	
	mica in un'ottica d'interesse comune e di complementarietà;	
	- favorire il processo verso l'autonomia dei produttori, con	
	particolare riguardo per quelli dei paesi in via di sviluppo,	
	attraverso il sostegno alla creazione di meccanismi di finan-	
	ziamento adeguati, tali da permettere di fare progressivamen-	
	te diminuire la dipendenza dall'aiuto estero;	
	- proporre un modello di sviluppo alternativo recuperando un	
	patrimonio culturale e tecnologico, non basato sullo sfrutta-	
	mento indiscriminato delle risorse ed attento ai cicli ecolo-	
	gici, attraverso la costituzione e/o gestione di un laborato-	
	rio di mestieri che possa divenire punto di riferimento per	
	la realizzazione di progetti di cooperazione e formazione	
	professionale, finalizzato all'autodeterminazione ad all'au-	
	tosviluppo di ogni essere umano;	

	- far nascere e sviluppare un mutuo apprezzamento dei valori	
	propri di ogni popolo, pur nella diversità e nazionalità,	
	cultura, religione e situazione sociale, allo scopo di favo-	
	rire una migliore comprensione e concordia internazionale;	
	- informare adeguatamente i soci sulle cooperative produttri-	
	ci, sulla loro organizzazione e la loro realtà sociale,	
	nonchè sulle caratteristiche tecniche dei beni facendo uso di	
	tutti gli strumenti che si rendono progressivamente disponi-	
	bili;	
	- promuovere la realizzazione di un sistema di comunicazione	
	fondato anche sulle moderne tecnologie informatiche per faci-	
	litare la messa in rete di attori economici provenienti dalle	
	diverse parti del mondo e la collaborazione con istituti, as-	
	sociazioni, fondazioni e simili che mirino a modificare i	
	meccanismi che producono la povertà e l'emarginazione di fa-	
	sce sempre più vaste della popolazione mondiale;	
	- promuovere interventi e previdenze da parte dello Stato i-	
	taliano e degli enti pubblici e locali, nonché Comunitari, a	
	favore dei soci e della promozione delle realtà di impresa	
	nei paesi in via di sviluppo;	
	- promuovere, direttamente o tramite adesione, anche economi-	
	ca, ad iniziative, promosse da altre organizzazioni operanti	
	con identiche finalità, lo sviluppo della conoscenza di pro-	
	dotti artigianali ed alimentari provenienti da paesi in via	
	di sviluppo; favorire lo sviluppo sociale, culturale ed eco-	

	nomico di questi ultimi contribuendo alla rimozione di fatto-	
	ri che lo limitano ed operando per la formazione di una co-	
	scienza sociale sensibile ai problemi della mondialità del	
	vissuto quotidiano;	
	- procurare a soci e non soci luoghi di convegno e di ricrea-	
	zione ed in genere adatti all'esplicazione del tempo libero	
	ed a favorire l'aggregazione dei cittadini provvedendo diret-	
	tamente o indirettamente alla gestione delle attività connes-	
	se, ivi comprese la somministrazione di pasti e bevande;	
	- gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e	
	privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari,	
	centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze, o-	
	stelli, ivi compreso la gestione di punti di ristoro, spacci,	
	bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa;	
	- gestione impianti sportivi in genere o relativi servizi a-	
	ree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in gene-	
	re ivi compreso l'allestimento delle stesse; servizi ricetti-	
	vo - alberghieri, servizi di rifacimento letti ed accoglienza	
	In alberghi, convitti e caserme e luoghi di cura e colletti-	
	vità in genere, smistamento e distribuzione pasti preparati a	
	terzi; attività di promozione e realizzazione di turismo so-	
	ciale e creazione di agenzie di viaggio;	
	- fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici,	
	parcheggi, lavorazioni per conto terzi;	
	- trattamento antigrffiti e deaffissione manifesti;	

	- servizi per biblioteche, archivi, spazi museali, archeolo-	
	gici ed espositivi, concerti, spettacoli, spettacoli, con-	
	gressi e più in generale di qualsiasi bene ed evento cultura-	
	le, nello specifico reception, biglietterie, guardaroba, ac-	
	coglienza al pubblico e prima informazione, promozione di e-	
	venti culturali, guide, accompagnatori turistici,, interpreti	
	e traduttori, custodia ed intrattenimento bambini;	
	- controllo, gestione e manutenzione dei sistemi di allarme	
	con servizio di telecontrollo e di pronto intervento;	
	- organizzare e gestire servizio di accompagnamento e tra-	
	sporto per persone e disabili o che comunque versano in con-	
	dizioni di necessità e disagio;;	
	- gestire la raccolta, la selezione e la vendita di materiali	
	di recupero;	
	- gestire laboratori artigianali connessi di recupero e alla	
	valorizzazione dei materiali raccolti;	
	- gestire sia in proprio sia in convenzione con enti pubbli-	
	ci, ecocentri attrezzati per la raccolta e la selezione dei	
	materiali usati;	
	- gestire attività di natura artigianale quali ad esempio la-	
	boratori per lavorazioni di prodotti in legno, di capi di ab-	
	bigliamento, nonché attività di cucito, ricamo, lavanderia e	
	stireria;	
	- gestire attività di tipo industriale, quali, ad esempio, la	
	produzione e l'assemblaggio di materiali elettrici, elettro-	

	nici e meccanici o il trattamento di rifiuti;	
	- commercializzare all'ingrosso e al dettaglio materiali edi-	
	li e da costruzione compresi gli infissi e gli articoli igie-	
	nico sanitari;	
	- gestire attività di messa in riserva, preparazione al riu-	
	tilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti così come inteso dal-	
	la legge;	
	- operare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti così come	
	inteso dalla legge;	
	- progettare e costruire impianti volti al risparmio energe-	
	tico;	
	- produrre e vendere energia da fonti rinnovabili;	
	- organizzazione, gestione e svolgimento di attività di into-	
	macatura e stuccatura, posa in opera di infissi, arredi, con-	
	trosoffitti, pareti mobili e simili, rivestimento di pavimen-	
	ti e muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, attività	
	di completamento e di finitura di edifici e attività	
	-non--specializzate di lavori edili;	
	- svolgimento di attività di riparazione e manutenzione di	
	mobili e altri complementi d'arredo e laboratorio di tappez-	
	zeria;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di mobili usati, og-	
	getti d'antiquariato, indumenti e altri oggetti usati;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrut-	
	ticoli e: generi alimentari, anche in forma itinerante.	

	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopra elencate, compresa	
	l'istituzione., costruzione, acquisto di magazzini, attrezza-	
	ture ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione. in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della Legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificati-	
	ve ed integrative.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con al-	
	tre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico	
	nonché con imprese terze; potrà dare adesione e partecipazio-	
	ne ad enti ed organismi economici, consortili, diretti a con-	
	solidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne	
	gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	La società, potrà, compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei	
	confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusio-	
	ne delle attività di cui alle leggi 1191, .52/91, 197191,	

	D.Leg.vo n.385193, D.Leg.vo n.415196 e successive modifica-	
	zioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed u-	
	tili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'ogget-	
	to sociale, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti da	
	terzi, il rilascio, in via occasionale, di fideiussioni ed	
	altre garanzie a favore di terzi, purché strumentali all'og-	
	getto sociale. Essa potrà inoltre acquisire dai soci finan-	
	ziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione	
	di interessi, il tutto nel rispetto delle norme vigenti in	
	materia di raccolta di risparmio presso i soci di cooperati-	
	va, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. La so-	
	cietà, potrà, inoltre, assumere, con attività esercitata non	
	nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interes-	
	senze e partecipazioni in altre società od imprese aventi og-	
	getto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione	
	del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L,	
	143/191, convertito nella Legge 197/191.	
	Articolo 5 - Durata della cooperativa	
	La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno)	
	12 (dicembre) 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata	
	od anticipatamente sciolta.	
	Articolo 6 - Requisiti di mutualità	
	E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella cate-	
	goria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto,	
	così come prevede l'articolo n. 2514 del Codice Civile, si	

	impone:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentando di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	TITOLO 2°	
	CAPITALE SOCIALE, REQUISITI DEI SOCI,	
	STRUMENTI FINANZIARI E QUOTE	
	Articolo 7 - Patrimonio sociale e quote	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:.	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed é formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale indi-	
	cato ai successivo articolo 11;	
	- dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali, ai sensi dell'articolo 2545-quater	
	del Codice Civile;	
	- dalla riserva speciale, formata con le quote sociali even-	
	tualmente non rimborsate ai. soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi o legatari dei soci defunti;	
	- dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai	
	soci per tassa di ammissione e per sovrapprezzo quote sotto-	

	scritte da nuovi soci;	
	- da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;	
	- da liberalità da contributi di Enti pubblici e privati e da	
	introiti comunque pervenuti alla cooperativa.	
	Articolo 8 - Aumento di capitale	
	L'aumento del capitale sociale della cooperativa è regolato	
	dall'articolo 2524 del Codice Civile, nel rispetto dei limiti	
	di cui all'articolo 2525 del Codice Civile.	
	Articolo 9 - Requisiti dei soci	
	Possono essere soci i lavoratori che esercitano arti e me-	
	stieri, attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine o specializzazione professionale, possono parteci-	
	pare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attiva-	
	mente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Possono	
	essere soci anche enti e società.	
	Possono essere soci volontari, persone fisiche che prestano	
	la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per	
	i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e nei limiti previsti dalla legge.	
	Possono essere soci fruitori, persone fisiche che usufruisco-	
	no, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	

	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative socia-	
	li.	
	Articolo 10 - Procedura di ammissione dei soci	
	L'aspirante socio deve presentare domanda di ammissione	
	scritta all'Organo amministrativo.	
	A) se la domanda è fatta da una persona fisica deve specifi-	
	care:	
	- il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;	
	- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per	
	l'ammissione;	
	- l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di	
	sottoscrivere;	
	- di conoscere ed accettare lo statuto sociale, l'eventuale	
	regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi so-	
	ciali competenti;	
	- le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già i-	
	scritto;	
	- le quote da sottoscrivere;	
	ed allegando copia del documento di identità.	
	B) Se la domanda è fatta da una società si deve precisare:	
	- la denominazione, la sede, la durata, l'attività ed il co-	
	dice fiscale;	
	- l'eventuale delibera di autorizzazione, con indicazione	
	della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la	

	società;	
	- le caratteristiche e l'entità dei soci o degli associati;	
	- la quota di partecipazione da sottoscrivere;	
	e si deve allegare copia dei patti sociali e/o dello statuto	
	nonchè copia di certificato storico di iscrizione nel Regi-	
	stro delle Imprese e copia della eventuale delibera di auto-	
	rizzazione.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla	
	domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è an-	
	notata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante	
	socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Tra-	
	scorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibe-	
	ra di ammissione diventa inefficace.	
	Nel caso l'Organo amministrativo respinga la domanda di am-	
	missione dell'aspirante socio, questi, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che,	
	sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei so-	
	ci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione	
	della sua successiva convocazione, tranne che non sia apposi-	
	tamente convocata.	
	L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accogli-	
	mento della domanda di ammissione, deve versare, oltre al-	
	l'importo della quota sociale sottoscritta:	

	- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segrete-	
	ria, determinata, di regola, ogni anno, dall'assemblea dei	
	soci su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	- un sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo	
	amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre co-	
	operative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino	
	un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'Or-	
	gano amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o	
	affine a quello della cooperativa.	
	Articolo 11 Soci Sovventori	
	In aggiunta ai soci cooperatori, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione coopera-	
	tiva di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti.	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e tra-	
	sferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	

	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di	
	Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che deter-	
	mina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventua-	
	le esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore	
	dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli.	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari	
	a un punto percentuale in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	

	terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) a ciascun socio sovventore spetterà un voto per conferi-	
	menti fino a centomila euro, due voti per conferimenti supe-	
	riori a centomila euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5	
	(cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta, con	
	le modalità di cui all'art. 2526 c.c.. La decorrenza del re-	
	cesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del	
	recesso stesso.	
	In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei "soci	
	sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto	
	alle quote dei "soci cooperatori".	
	Articolo 12 - Quote	
	Ogni quota ha il valore di Euro 50,00 (cinquanta). Nessun so-	
	cio potrà avere una quota di partecipazione inferiore e/o su-	
	periore ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del Codice Ci-	
	vile.	
	Articolo 13 - Acquisto delle proprio quote	

	L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o a	
	rimborsare le quote della cooperativa.	
	Articolo 14 - Trasferimento della quota di partecipazione	
	I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acqui-	
	rente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo	
	se autorizzati dall'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipa-	
	zione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata.	
	L' Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimen-	
	to ovvero di diniego;. in quest'ultimo caso deve essere moti-	
	vato, che comunica al socio.	
	Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 (ses-	
	santa) giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento	
	dell'Organo amministrativo, è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Articolo 15 - Trasferimento della quota di partecipazione	
	a causa di morte	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota di partecipazione.	
	TITOLO 3°	
	RECESSO ED ESCLUSIONE SOCI	

	Articolo 16 - Diritto di Recesso	
	I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può	
	essere parziale.	
	Il diritto di recesso. può essere esercitato nei seguenti ca-	
	si:	
	- divieto di cessione della quota di partecipazione previsto	
	nell'atto costitutivo e di cui all'articolo 2530, comma 6,	
	del Codice Civile;	
	- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;	
	- fusione o scissione;	
	- revoca dello stato di liquidazione;	
	- trasferimento della sede legale all'Esterò;	
	- eliminazione di una o più cause di recesso previste dal-	
	l'atto costitutivo;.	
	- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di parteci-	
	pazioni a terzi;	
	- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle	
	partecipazioni;	
	- modifica del criterio di determinazione del valore della	
	quota di partecipazione, in caso di recesso;	
	modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti di	
	voto o di partecipazione.	
	Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato e-	
	sercitato, è privo di efficacia se:	
	- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;	

	- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.	
	Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno	
	concorso alle decisioni che lo determinano a condizione (art.	
	2530, comma 6, Codice Civile):	
	- siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso nella coope-	
	rativa; venga dato un preavviso di tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltra-	
	re domanda all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i pre-	
	supposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che	
	comunica immediatamente al socio.	
	Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro 60 (ses-	
	santa) giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione al Tribunale ove nella cui giurisdizione ha	
	sede la società.	
	Il recesso ha effetto:	
	- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza	
	di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 17 - Esclusione del socio	
	L'esclusione di un socio può avere luogo (articolo 2533 del	

	Codice Civile):	
	- per il mancato pagamento della quota di partecipazione.,	
	giusta articolo 2531 del Codice Civile;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla cooperativa;	
	- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una	
	pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pub-	
	blici uffici;	
	- per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita	
	o per il perimento della cosa, dovuta a causa non imputabile	
	agli amministratori, rispettivamente quando il socio ha con-	
	ferito nella cooperativa la propria opera od il godimento d.i	
	una cosa;	
	- quando si è obbligato, con il conferimento., a trasferire	
	la proprietà. di una cosa, se questa perisce prima che la	
	proprietà sia acquisita dalla cooperativa e non abbia provve-	
	duto diversamente;	
	- per l'esercizio di una attività in concorrenza con quella	
	della cooperativa, se non specificatamente autorizzato dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- per fallimento del socio.	
	L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo;	

	La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Avverso la delibera di fusione, il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale ove è ubicata la sede della cooperati-	
	va.	
	Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i	
	rapporti mutualistici tra socio e società, dalla data di co-	
	municazione della delibera di esclusione.	
	Articolo 18 - Liquidazione quota di partecipazione al socio	
	Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la liqui-	
	dazione della quota di partecipazione è determinata in pro-	
	porzione al valore della cooperativa risultante dal bilancio	
	dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il re-	
	cesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	La liquidazione della quota di partecipazione non deve com-	
	prendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versa-	
	to; dovrà, viceversa, comprendere anche il rimborso dell'e-	
	ventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale, in base al terzo comma dell'articolo	
	2545-quinquies del Codice Civile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione dei bilancio. Per la frazione della	
	quota di partecipazione assegnata al socio, in base agli ar-	

	ticoli 2545-quinquies e 2545-sexies del Codice Civile, il pa-	
	gamento deve essere corrisposto sempre entro lo stesso termi-	
	ne di 180 (centottanta) giorni, senza aggiunta di interessi	
	di sorta.	
	TITOLO 4°	
	DIRITTI DEI SOCI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Articolo 19 - Diritti dei soci	
	Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore	
	della quota di partecipazione posseduta.	
	Ai soci cooperatori della società, l'atto costitutivo può at-	
	tribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'am-	
	montare della quota oppure al numero dei loro membri.	
	I soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'in-	
	tegrazione delle rispettive imprese o di talune loro fasi	
	hanno diritto al voto in ragione della partecipazione allo	
	scambio mutualistico, tenendo presente che ogni socio può e-	
	sprimere al massimo un decimo dei voti in ciascuna assemblea	
	generale e che, in totale, detti soci non possono esprimere	
	più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci pre-	
	senti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. A tal	
	fine, ogni inizio di esercizio sociale, fermo restando i cri-	
	teri più sopra indicati e in funzione del volume dello scam-	
	bio mutualistico verificatosi nell'anno precedente, l'Organo	
	amministrativo determina i voti attribuibili a ciascun socio	
	e li comunica, unitamente ai calcolo seguito, a tutti i soci.	

	I soci hanno diritto, inoltre:	
	a) di recedere dalla società, come precisato nel precedente	
	"Titolo 3° - Recesso ed esclusione soci";	
	b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la percentua-	
	le massima indicate nel successivo "Titolo 7° - Bilancio e u-	
	tili (articolo 2545-quinquies del Codice Civile)";	
	c) di controllare la società, come meglio precisato nei suc-	
	cessivo articolo 30;	
	d) ai ristorni, secondo i criteri ed i limiti di cui all'ar-	
	ticolo 2545-sexies del Codice Civile.	
	Articolo 20 - Convocazione dell'assemblea dei soci	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo,	
	anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno il	
	35% (trentacinque per cento) del capitale sociale, altresì,	
	fuori dalla sede della cooperativa, ma nel comune dove questa	
	ha la sede, con lettera spedita al domicilio dei soci almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere	
	fissato anche il giorno, l'ora, ed il luogo, per una eventua-	
	le seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni	
	dalla data fissata per la prima convocazione. L'avviso può	
	prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda	
	non dovesse raggiungere il quorum necessario.	

	L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso	
	non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministrato-	
	ri e sindaci, se nominati, ovvero quando quegli amministrato-	
	ri e quei sindaci, che non partecipino all'assemblea, rila-	
	scino apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli at-	
	ti della cooperativa, con la quale attestano di essere infor-	
	mati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di	
	opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilancio deve es-	
	sere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (cento-	
	venti) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la	
	cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato	
	o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla	
	struttura e dall'oggetto della cooperativa, l'assemblea dei	
	soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata en-	
	tro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	L'assemblea dei soci, nell'adunanza di approvazione del bi-	
	lancio, nomina e revoca gli amministratori.	
	Articolo 21 - Partecipazione e rappresentanza	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla	
	data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno 90 (novanta) giorni.	
	I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.	

	E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videocon-	
	ferenza, a condizione che:	
	- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione	
	possano essere identificati dal Presidente e dall'Organo am-	
	ministrativo;	
	- tutti i soci possano seguire la discussione ed intervenire	
	in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;	
	- tutti i soci possano scambiarsi I documenti relativi alle	
	materie oggetto della discussione;	
	- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.	
	In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo	
	in cui si trova il Presidente.	
	Il voto può essere espressa anche per corrispondenza, median-	
	te formulario che deve essere restituito alla cooperativa al-	
	meno tre giorni prima della data dell'assemblea.	
	Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola	
	assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La	
	regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'as-	
	semblea.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche con la	
	procura generale che conserva validità per più assemblee, in-	
	dipendentemente dal loro ordine dei giorno.	

	La rappresentanza non può essere conferita agli amministrato-	
	ri, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperati-	
	va, alle società da questa controllate o che controllano, ai	
	componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai	
	dipendenti di queste.	
	Articolo 22 - Svolgimento dell'assemblea dei soci	
	L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'organo	
	amministrativo; in caso di sua assenza o di suo impedimento,	
	dalla persona designata con il voto favorevole della maggio-	
	ranza degli intervenuti.	
	Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli	
	intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di re-	
	digere il verbale dell'assemblea.	
	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione del-	
	l'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e pro-	
	clama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accer-	
	tamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal se-	
	gretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello	
	statuto, il verbale deve essere redatto da un Notaio.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci,	
	Articolo 23 - Maggioranze assembleari	
	Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, con il si-	

	stema della alzata di mano o per divisione o con altro siste-	
	ma che assicuri comunque la forma palese al voto. In partico-	
	lare, le elezioni delle cariche sociali possono avvenire per	
	acclamazione.	
	In prima convocazione, l'assemblea dei soci à regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci	
	che rappresentino almeno 50% (cinquanta per cento) più uno	
	dei voti esprimibili. In seconda convocazione, l'assemblea	
	dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazio-	
	ne, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Le delibere riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo	
	e/o statuto, sono assunte con il voto favorevole di tanti so-	
	ci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) dei	
	voti esprimibili.	
	TITOLO 5°	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di	
	tre componenti ad un massimo di cinque, anche non soci, nomi-	
	nati dai soci. Non può essere nominato amministratore e, se,	
	nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il	
	fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta	

	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'in-	
	capacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che eser-	
	cita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con	
	quella della società.	
	Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci	
	illimitatamente responsabili in altre società o essere ammi-	
	nistratori in altre società, salvo autorizzazione dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, eleg-	
	ge, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vi-	
	ce-Presidente.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili. In caso di dimissioni o decesso di un amministratore,	
	il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostitu-	
	zione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci,	
	Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal	
	Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di	
	età dei presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole	
	nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno	
	o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo,	
	nel limiti indicati nell'articolo 2544 del Codice Civile.	
	II Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte	
	che il Presidente ne ravveda la necessità, o su richiesta di	
	almeno un terzo degli amministratori, o su richiesta del Col-	
	legio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in se-	

	de, o in altro luogo nel Comune in cui ha la sede la coopera-	
	tiva, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure	
	con qualsiasi altro mezzo e/o sistema di comunicazione che	
	consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale.	
	Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o	
	altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo speci-	
	fico recapito che siano stati espressamente comunicati dal-	
	l'amministratore, da spedirsi almeno cinque giorni prima del-	
	l'adunanza. Le adunanze si ritengono legali quando vi inter-	
	viene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le delibe-	
	razioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli am-	
	ministratori presenti. A parità di voti, la proposta si in-	
	tende respinta. Non è ammesso il voto per rappresentanza.	
	L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più	
	di tre sedute consecutive è considerato decaduto.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Ammini-	
	strazione è stato ricostituito. Il Presidente, per la reda-	
	zione del verbale della riunione, nomina un segretario che	
	può essere estraneo al Consiglio.	
	Articolo 25 - Competenze degli amministratori	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa,	

	che non siano espressamente dalla legge riservati all'assem-	
	blea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine alla attuazione ed	
	al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esempli-	
	ficativo, al Consiglio di Amministrazione spetta, pertanto,	
	fra l'altro, di:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei	
	soci;	
	b) redigere i bilanci di esercizio;	
	c) compilare eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività; fra gli altri: acquistare., vendere, per-	
	mutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, cedere accettare, emettere, girare, a-	
	vallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e	
	cartolari in genere;	
	e) compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti	
	di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovven-	
	zioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;	
	f) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non	
	soci;	
	g) trasferire la sede legale purchè nell'ambito dello stesso	
	Comune;	
	h) istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, fi-	

	liali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza;	
	i) assumere e licenziare il personale della società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	del soci;	
	m) concedere, postergare o cancellare ipoteche; n) impegnare	
	la cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla	
	in giudizio avanti agli organi giurisdizionali, come meglio	
	previsto nel successivo articolo 25;	
	o) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	p) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fi-	
	scali obbligatori e sussidiari.	
	Articolo 26 - Rappresentanza della società	
	Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. E',	
	pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone quie-	
	tanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti	
	attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza od impedimento del Presidente, i suoi compiti	
	sono assunti dal Vice-Presidente.	
	La firma del Vice-Presidente fa piena prova, di fronte ai so-	
	ci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza od	
	impedimento del Presidente.	

	Articolo 27 - Amministratore Unico	
	Per la nomina dell'Amministratore Unico occorrono gli stessi	
	requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	
	L'Amministratore Unico potrà essere nominato a tempo indeter-	
	minato. Tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione spettano	
	all'Amministratore Unico in caso di nomina di quest'ultimo.	
	Allo stesso modo, spettano all'Amministratore Unico la rappresentanza	
	legale della società e la firma sociale in caso di nomina di quest'ultimo.	
	Articolo 28 - Compensi agli amministratori	
	Gli amministratori non ricevono compensi salvo che: l'assemblea	
	dei soci non deliberi diversamente. Comunque, il compenso può	
	essere riconosciuto solo al Presidente ed al Vice-Presidente, dall'assemblea	
	dei soci, sentito, eventualmente, il parere del Collegio Sindacale, se nominato.	
	L'assemblea dei soci può stabilire che siano riconosciuti gettoni di	
	presenza agli amministratori.	
	Qualora vengano riconosciuti e erogati i compensi essi saranno	
	assoggettati alle forme di pubblicità previste dal D.Lgs. 117/2011.	
	TITOLO 6°	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 29 - Organo di controllo	
	La cooperativa è controllata da un Collegio Sindacale solo se	

	si verificano i presupposti di legge di cui all'articolo 2543	
	del Codice Civile. Al Collegio Sindacale sono attribuiti i	
	controlli di gestione e contabili. Detto Collegio è composto	
	da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assem-	
	blea dei soci che designa, altresì, il Presidente e ne deter-	
	mina la retribuzione per l'intero periodo. Essi restano in	
	carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla da-	
	ta della deliberazione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Articolo 30 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, è tenuto a redigere il	
	verbale di ogni riunione nel Libro delle decisioni del Colle-	
	gio Sindacale e deve essere sottoscritto dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle	
	adunanze del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Il controllo del Collegio Sindacale, quando l'Organo di con-	
	trollo non è obbligatorio per il Codice Civile, è limitato al	
	controllo legale dei conti e non è richiesto il controllo	
	sulla gestione.	

	Articolo 31 - Controllo dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476	
	del Codice Civile, notizie sullo svolgimento degli affari so-	
	ciali e di consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'ammini-	
	strazione.	
	TITOLO 7°	
	REGIME DELLE SANZIONI	
	Articolo 32 - Sanzioni	
	La società potrà assumere preventivamente il debito per even-	
	tuali future violazioni commesse, senza dolo, dai suoi dipen-	
	denti, amministratori e/o procuratori.	
	TITOLO 8°	
	BILANCIO ED UTILI	
	Articolo 33 - Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) 1 (gennaio) al 31	
	(trentuno) 12 (dicembre) di ogni anno di durata della società.	
	Articolo 34 - Bilancio	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo ammini-	
	strativo cura l'erezione del bilancio di esercizio e le con-	
	seguenti formalità di legge. II bilancio deve essere approva-	
	to dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni	
	nei caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio	

	consolidato e quando io richiedono particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in que-	
	sti casi, l'Organo amministrativo deve segnalare, nella rela-	
	zione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bi-	
	lancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazio-	
	ne.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'arti-	
	colo 2545 del Codice Civile, deve relazionare sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutuali-	
	stico.	
	Articolo 35 - Distribuzione di utili	
	Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il re-	
	lativo utile netto è così distribuito:	
	- il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	- la percentuale, che attualmente è del 3% (tre per cento),	
	in base all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione;	
	- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere desti-	
	nata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventual-	
	mente istituite;	

	- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordi-	
	naria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del ca-	
	pitale sociale nei limiti di legge.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esisten-	
	za della società.	
	I ristorni sono ripartibili tra i soci in base ai criteri	
	previsti nel precedente articolo 19.	
	Articolo 36 - Ristorni	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il progetto	
	di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto	
	conto dei commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavo-	
	ratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retri-	
	buzione, non possono in nessun caso superare la misura del	
	trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai	
	sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a),	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultima	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consi-	

	glio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	
	ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di a-	
	zioni di sovvenzione.	
	TITOLO 9°	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 37 - Scioglimento e liquidazione	
	La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle se-	
	guenti cause:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea	
	dei soci, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le	

	opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea dei soci;	
	d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la	
	quota del socio recedente;	
	e) per perdita del capitale sociale;	
	f) per deliberazione dell'assemblea dei soci;	
	g) quando il numero dei soci diviene inferiore a 9 (nove),	
	ovvero a 3 (tre), se persone fisiche, e l'ultimo socio non é	
	reintegrato entro un anno, in base all'articolo 2522 del Co-	
	dice Civile.	
	Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'articolo	
	2514 del Codice Civile, sorge l'obbligo di devoluzione del-	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale. ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO 10°	
	COMPETENZA GIUDIZIALE	
	Articolo 38 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la coopera-	
	tiva ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonchè	
	tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra que-	
	sti ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al	
	giudizio di un collegio arbitrale. Detto collegio è composto	

	da tre arbitri (di cui uno da designare quale Presidente),	
	nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova, su richie-	
	sta della parte più diligente.	
	Gli arbitri decideranno in via irrituale e quindi come ami-	
	chevoli compositori secondo equità. Le parti si impegnano a	
	dare pronta e puntuale esecuzione alle decisioni degli arbi-	
	tri che sin da ora riconoscono come espressione della loro	
	stessa originaria volontà contrattuale.	
	La presente clausola compromissoria non si applica alle con-	
	troversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbliga-	
	torio del Pubblico Ministero.	
	TITOLO 11°	
	NORME GENERALI, FINALI E DI RINVIO	
	Articolo 39 - Norme finali e di rinvio	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-	
	niti in assemblea ordinaria, così come previsto dall'articolo	
	n. 2521 - ultimo comma - del Codice Civile.	
	Nel caso la cooperativa dovesse superare 19 (diciannove) soci	
	cooperatori ovvero un milione di Euro dell'attivo dello stato	
	patrimoniale, la stessa è tenuta, ai sensi dell'articolo 2519	
	del Codice Civile, ad applicare le disposizioni sulla società	
	per azioni. Al verificarsi di detta ipotesi, la cooperativa:	
	- opta per il sistema di amministrazione e di controllo for-	

47 di 48

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 D.P.R. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese